


**Bundesamt für Umwelt BAFU**Wald- und Holzforschungsförderung Schweiz WHFF-CH

Office fédéral de l'environnement OFEV Soutien à la Recherche Forêt et Bois en Suisse FOBO-CH

Ufficio federale dell'ambiente UFAM Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno FOLE-CH



# Convenzione tra Confederazione e Cantoni per il sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno in Svizzera (FOLE-CH)

Versione del 1° gennaio 2024

## CONTENUTO

l	SITUAZIONE INIZIALE	2
1.	Fondo per la ricerca forestale e del legno	2
2.	Dichiarazione di intenti Confederazione e cantoni	2
11.	IN GENERALE	3
3.	Basi giuridiche	3
4.	Scopo	3
III.	ORGANIZZAZIONE	5
5.	Comitato direttivo	5
6	Gremio di esperti	6
7.	Servizio di coordinamento	6
8.	Segretariato generale della CFP	7
9.	Finanziamento	7
IV.	DOMANDE DI CONTRIBUTI	8
10.	Presentazione della domanda	8
11.	Procedura	8
V.	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI	9
VI.	DISPOSIZIONI FINALI	10
12.	Scioglimento	10
13.	Approvazione	10

# I. SITUAZIONE INIZIALE

# Fondo per la ricerca forestale e del legno

Il 26. marzo 1946, il Consiglio federale decise di versare un contributo annuale all'allora neonato "Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno (FOLE). Fin dall'inizio, sia la Confederazione che i Cantoni hanno finanziato il fondo congiuntamente. Il fondo sostiene progetti volti a promuovere lo sviluppo e la competitività dell'industria forestale e del legno svizzera. Negli ultimi anni, il fondo dispone di un budget annuale di 770.000 franchi, di cui la quota federale ammonta a 470.000 franchi, ovvero il 60%. I Cantoni contribuiscono con 300.000 franchi, ovvero il 40% all'anno.

Il 25 agosto 2017 la Commissione federale delle finanze (CFF) ha pubblicato il rapporto di revisione del FOLE. Nel rapporto si costata quanto segue: la struttura del Fondo con la gestione congiunta di Confederazione e Cantoni tramite un ufficio federale non ha legittimazione legale. Per mantenere questo strumento di sostegno, è necessaria una nuova struttura con flussi di finanziamento federale e cantonale separati.

#### 2. Dichiarazione di intenti Confederazione e cantoni

La Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP), e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) hanno annunciato l'intenzione di esaminare congiuntamente i progetti di ricerca nell'ambito delle foreste e del lego e di formulare raccomandazioni per il loro sostegno finanziario. Le decisioni sul finanziamento di tali progetti saranno prese da Confederazione e Cantoni separatamente

Con il sostegno da parte di Confederazione e Cantoni si colma una lacuna nel panorama dei finanziamenti tra la ricerca applicata e la sua trasposizione sul mercato. La catena per la creazione di valore aggiunto è troppo piccola e i progetti di ricerca non possono essere finanziati unicamente da terzi provenienti dall'economia. Per questa ragione, l'industria forestale e del legno dipende dai contributi finanziari della Confederazione e dei Cantoni.

La cooperazione tra Confederazione e Cantoni consente un esame congiunto delle domande tenendo presente i rispettivi requisiti legali dell'UFAM rispettivamente dei Cantoni. I mezzi finanziari di Confederazione e Cantoni possono essere utilizzati in particolare per sostenere progetti importanti per lo sviluppo e la competitività dell'industria forestale e del legno svizzeri.

Dal 1° gennaio 2020, i progetti di ricerca forestale e del legno sono discussi congiuntamente dai rappresentanti di Confederazione e Cantoni. Il coordinamento del "Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno in Svizzera FOLE-CH", (elaborazione delle richieste, segretariato dei comitati) continua ad essere svolto dalla Confederazione e assegnato all'Ufficio federale dell'ambiente, Divisione Foreste.

Convenzione FOLE-CH 2/10

#### II. IN GENERALE

# Basi giuridiche

#### Confederazione:

- Risoluzione del Consiglio federale del 29 marzo 1946 sull'istituzione di un Fondo per la ricerca forestale e del legno (FOLE);
- Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo, RS 921.0): art. 31;
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu: RS 616.1);
  - a. Art. 7, let. c e d «Principi particolari»:
     Il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica;
     Il beneficiario deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento;
  - Art. 14 cpv. 1 «Computo delle spese»:
     Sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate ed assolutamente necessarie per l'adempimento appropriato del compito;
  - c. Art. 28 LSu «Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari»:

    Se i rapporti intermedi e finali non sono forniti entro i termini e in conformità a quanto concordato, ciò può comportare una riduzione dei degli aiuti, la sospensione dei pagamenti o, in determinate circostanze, persino la restituzione di quanto già versato.
- Legge federale concernente L'imposta sul valore aggiunto (Art. 18 cpv 2 lett a LIVA e l'Ordinanza sull'imposta sul valore aggiunto Ordinanza sull'IVA (Art. 29 let. c OIVA) In mancanza di prestazione, gli aiuti finanziari della Confederazione non soggiacciono alla legge sull'IVA. Di conseguenza nell'emissione della fattura delle prestazioni di ricerca, non può essere calcolata la quota dell'imposta sul valore aggiunto.

#### Cantoni:

- Regolamento quadro sul modo di lavoro della Conferenza dei Cantoni (CdC) e dei direttori riguardante la cooperazione tra confederazione e cantoni del 28 settembre 2012
- Statuti della Conferenza per la foresta la fauna e il paesaggio (CFP) del 27 novembre 2015
- Basi legali cantonali in materia di sussidi.

# 4. Scopo

Col Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno in Svizzera FOLE-CH, la Confederazione e i cantoni supportano innanzitutto progetti importanti per lo sviluppo e la competitività dell'economia forestale e del legno svizzera.

#### Punti chiave:

Una descrizione dettagliata dei punti chiave si trova nella scheda informativa FOLE-CH sul sito web Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno in Svizzera (FOLE-CH) (admin.ch)

- Messa a disposizione e salvaguardia del potenziale produttivo di tutti i servizi forestali
- Ottimizzazione dei processi e i metodi di produzione nella produzione e nell'utilizzo del legno
- Realizzazione della diversità delle specie e dell'assortimento della materia prima legno nei prodotti dell'industria forestale e del legno
- Sviluppo di nuove possibilità di utilizzazione del legno.

#### Principi del sostegno:

- Ricerca orientata alla applicazione pratica
- Progetti d'interesse per almeno un settore economico
- Contributi da considerarsi come un aiuto iniziale. Sono concepiti per stimolare l'auto-sostegno e la partecipazione finanziaria di terzi
- Partecipazione finanziaria di terzi


- Quota delle prestazioni proprie (terzi inclusi) ai costi complessivi di almeno il 50%. Un maggiore sostegno fino al 82% dipende dalla qualità della richiesta di contributi.
- Trasferimento delle conoscenze e dei risultati a un pubblico specializzato in tedesco, francese e/o italiano.

Convenzione FOLE-CH

# III. ORGANIZZAZIONE

La Confederazione (UFAM) e i Cantoni (CFP) sostengono progetti pratici di ricerca sul bosco e sul legno. Esiste un comitato direttivo, un gremio di esperti e un centro di coordinamento (cfr. par. 1).

Fig. 1 Organizzazione del FOLE-CH



# 5. Comitato direttivo

Il Comitato direttivo costituisce il livello strategico del FOLE-CH ed è composto da due rappresentanti ciascuno della Confederazione e dei Cantoni. L'UFAM, rappresentato da un membro competente della direzione, assume la presidenza. Il capo della Divisione Foreste è membro del comitato. La CFP è rappresentata dal membro delegato e dalla Segreteria generale.

#### Compiti

- Approvare tutti i documenti di base rilevanti
- Determinare obiettivi, punti forza e principi di finanziamento
- Assicurare il sostegno politico del FOLE-CH
- Nominare i membri del gremio di esperti
- Partecipare a due riunioni annuali, che si svolgono solitamente due settimane dopo le riunioni del gruppo di esperti, verso metà marzo e metà settembre
- Discutere le raccomandazioni del gremio di esperti e l'ammissibilità delle richieste di contributi
- Fissare le indennità del gremio di esperti.

Per le decisioni strategiche, i membri del gruppo di esperti devono essere d'accordo all'unanimità.

Le decisioni se concedere o rifiutare una domanda di contributi vengono prese dall'UFAM e dalla CFP singolarmente e in modo indipendente l'uno dall'altra.

I membri del comitato direttivo non sono nominati. In virtù della loro funzione, sono membri della direzione del Fondo o sono nominati dalla loro organizzazione.

## 6. Gremio di esperti

Il gremio di esperti si compone dal/dalla presidente e da sette esperti/esperte. Nel gremio sono rappresentati (Numero di rappresentanze tra parentesi):

- L'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, Divisione Foreste, presidenza (1)
- La ricerca sulle foreste
- La ricerca sul legno
- La Conferenza degli ispettori forestali cantonali CIC (1)
- L'economia forestale (2)
- L'economia del legno (2)

#### Compiti:

- Fornire consulenza al Comitato direttivo sull'elaborazione della strategia di ricerca
- Partecipare alle due riunioni annuali, che si tengono solitamente a metà marzo e a metà settembre
- Fornire raccomandazioni tecniche al Comitato direttivo in merito alla valutazione dei progetti e alla relativa decisione di contributi
- Accompagnare i progetti e controllare il raggiungimento degli obiettivi (funzione di padrino/madrina)
- Promuovere altre attività di ricerca

I membri del gruppo di esperti sono nominati dal Comitato direttivo. Il rinnovo delle nomine avviene ogni quattro anni. Durante il mandato possono essere effettuate ogni momento nomine suppletive per sostituire membri dimissionari.

I membri del gruppo di esperti hanno diritto a un'indennità da parte della Confederazione, a condizione che non siano impiegati da un'amministrazione pubblica (Confederazione, Cantone).

La raccomandazione viene decisa a maggioranza semplice dai membri presenti. In caso di parità, il voto del/della presidente è decisivo. La seduta è valida se sono presenti almeno quattro membri.

L'UFAM, rappresentato del direttore della Divisione Foreste, assume la presidenza.

## 7. Servizio di coordinamento

Responsabile del coordinamento è la Divisione Foreste dell'UFAM.

#### Compiti:

- FOLE-CH input e punto di contatto per i richiedenti
- Coordinamento e organizzazione interna ed esterna dei progetti
- Raccomandazioni in merito al finanziamento delle domande di contributi presentate al Comitato direttivo del FOLE-CH
- Pianificazione FOLE-CH
- Pianificazione delle riunioni e stesura dei verbali del gremio di esperti e del comitato direttivo
- Redazione del Rapporto annuale
- Cura dei contatti con le organizzazioni e le istituzioni dell'economia forestale e del legno
- Pubblicazione dei risultati delle ricerche anche sulla pagina internet del FOLE.CH
- Coordinazione con il segretariato generale della CFP
- Pianificazione e monitoraggio del budget stanziato dalla Confederazione.

# 8. Segretariato generale della CFP

Il segretariato generale della CFP è responsabile del finanziamento del FOLE-CH da parte dei cantoni.

### Compiti:

- Pianificazione e monitoraggio del budget stanziato dai Cantoni
- Fatturazione annuale ai Cantoni
- Proposta di una chiave di ripartizione per i cantoni ogni 4 anni
- Contrattazione dei Cantoni, coordinata con le disposizioni della Confederazione
- Cooperazione con l'ufficio di coordinazione dell'UFAM.

#### 9. Finanziamento

I finanziamenti del FOLE-CH sono separati: da una parte tramite la Confederazione (UFAM), dall'altra tramite i Cantoni CFP.

Ogni quattro anni, l'UFAM, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea federale, e la CFP, con riserva di approvazione dell'Assemblea plenaria, stabiliscono l'ammontare dei contributi per il periodo di finanziamento successivo.

L'attuale contributo federale annuale di 470.000 franchi è iscritto nel bilancio federale. I contributi annuali dei Cantoni ammontano attualmente a 300.000 franchi. Si auspicano contributi da terzi e dal settore privato.

Il sostegno finanziario da parte della Confederazione può ammontare al massimo al 50% del costo totale del progetto.

I contributi finanziari da parte dei Cantoni di regola non possono superare il 32% del costo totale del progetto.

Il rendiconto annuale, che comprende il conto economico e il bilancio, viene approvato dall'UFAM e dal CFP.

# IV. DOMANDE DI CONTRIBUTI

Struttura e contenuto delle domande di contributi in conformità alla scheda informativa del FOLE-CH.

#### 10. Presentazione della domanda

La domanda di contributi deve essere presentata al Servizio di coordinamento FOLE-CH, indicando chiaramente che si richiede un contributo all'UFAM e alla CFP. Le domande devono soddisfare i requisiti indicati nella scheda informativa.

Le domande devono essere presentate entro le scadenze del 31 gennaio e del 31 luglio. Il gruppo di esperti può fissare ulteriori scadenze.

#### 11. Procedura

Il Servizio di coordinamento verifica la completezza delle singole domande di contributi e, se necessario, provvede a integrarle o a chiedere ulteriori chiarimenti, in caso di dubbio, dopo aver consultato il presidente del gremio di esperti.

Se necessario, il Servizio di coordinamento può chiedere il parere di esperti di altri Uffici dell'amministrazione federale toccati dall'argomento, di settori industriali interessati e di istituti di ricerca. Il Servizio di coordinamento sottopone le domande al gremio di esperti per la valutazione. Gli esperti esaminano le domande in modo individuale e collettivo.

Circa tre mesi dopo la scadenza, i richiedenti ricevono una risposta (decisione) della Confederazione e dei cantoni dal Servizio di coordinamento e in seguito una decisione di aiuto finanziario separata sia dall'UFAM che dalla CFP. La decisione dell'UFAM riporta le scadenze e le tappe da considerare come parti vincolanti della stessa. Per ogni caso vengono emesse due decisioni separate. Fanno eccezione i casi in cui le domande di contributi sono sottoposte solo all'UFAM o solo alla CFP.

# V. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI

I/Le beneficiari/e di contributi sono responsabili nei confronti del Servizio di coordinamento FOLE-CH, della Confederazione e dei Cantoni per l'uso appropriato e razionale delle sovvenzioni concesse. A fine lavori, viene inoltrata una relazione tecnico-scientifica al Servizio di coordinamento FOLE-CH. Il rapporto presenta i risultati più significativi del progetto. La fattura finale va sottoposta al Servizio di coordinamento FOLE-CH unitamente alla relazione finale.

Il rapporto finale dev'essere redatto in una lingua nazionale. Nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, fosse redatto in inglese, deve essere presentato un abstract esteso di 5-15 pagine in tedesco o in francese: problema, metodo, risultati, benefici pratici.

I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a rendere disponibili i risultati del progetto al pubblico interessato (solitamente un pubblico specializzato). Al termine del progetto, deve essere garantita un'adeguata comunicazione dei risultati del progetto. In caso di dubbio, le misure devono essere concordate con il Servizio di coordinamento.

Inoltre, ai contributi federali si applicano le disposizioni della Legge sui sussidi del 5 ottobre 1990 (LSu: RS 616.1) e ai contributi cantonali le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali.

Convenzione FOLE-CH 9/10

#### VI. **DISPOSIZIONI FINALI**

#### 12. Scioglimento

Se la Confederazione e/o la CFP si ritirano dal finanziamento del FOLE-CH, l'organo direttivo scioglie il FOLE-CH alla fine del periodo di finanziamento in corso.

#### 13. Approvazione

Questa convenzione è stata approvata dalla Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e stata rivista il 1° gennaio 2021.

Gli adeguamenti a questa convenzione sono applicati con effetto dal 1° gennaio 2024.

Sarnen,

12.1.2024

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Dr. Paul Steffen

Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio CFP

Dr. Josef Hessi

rettore supplente

Presidente